



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1490

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MENNUNI, RASTRELLI, RUSSO, PELLEGRINO,
MENIA e DE PRIAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2025

Disposizioni in materia di promozione della lettura su carta nelle scuole e
nelle biblioteche scolastiche

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi dieci anni i disturbi dell'apprendimento degli studenti italiani sono aumentati del 357 per cento, i casi di disgrafia del 163 per cento. Le prove condotte nel 2023 dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) hanno certificato che la metà dei ragazzi, al termine delle scuole secondarie, fatica a comprendere ciò che legge, mentre un'indagine della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, nella XVIII legislatura, ha messo in relazione l'uso degli *smartphone* col progressivo deterioramento delle facoltà mentali dei più giovani. Luigi Einaudi riteneva che una società potesse definirsi sana quando ciascuna persona fosse messa nelle condizioni di sviluppare al massimo le proprie potenzialità. Oggi sembra accadere il contrario. Tutti gli indicatori riportano che il quoziente di intelligenza, la soglia di attenzione, lo spirito critico e le conoscenze delle nuove generazioni sono in drastico e costante calo. Un numero sempre maggiore di studi pubblicati sulle principali riviste scientifiche attribuisce all'abuso di strumenti digitali – *social media*, videogiochi, modalità digitali di conoscenza – il ruolo di causa principale dell'allarmante e generalizzato decadimento delle capacità cognitive delle nuove generazioni e, al contempo, evidenzia l'importanza fondamentale della lettura su carta: perdere questa consuetudine significherebbe compromettere in maniera grave il pensiero logico-lineare, impoverire il linguaggio, limitare la conoscenza, fiaccare la memoria. Un danno

non solo alla persona, ma all'intera società. A conclusioni analoghe, e attraverso altre argomentazioni, sono recentemente giunti vari Governi, quale quello svedese, e autorevoli riviste di settore.

Un contributo specifico e di valore su tale tema, che ha dato avvio a un animato quanto attuale e vivace dibattito, è stato fornito dal lavoro di ricerca e dalle iniziative collaterali condotte dalla Fondazione Luigi Einaudi e che si sono tradotti nell'istituzione dell'Osservatorio « Carta, Penna e Digitale », a cui hanno aderito, tra gli altri, l'Accademia della Crusca, Telefono Azzurro e illustri scienziati di fama mondiale, quali il neuropsichiatra tedesco Manfred Spitzer e la neuroscienziata cognitivista statunitense Maryanne Wolf.

La necessità di affrontare quella che rappresenta una vera e propria minaccia nella nostra società ha determinato quindi la nascita – in data 15 ottobre 2024 – dell'intergruppo parlamentare « In difesa della scrittura a mano e della lettura su carta », e il presente disegno di legge costituisce una delle condivise iniziative dell'intergruppo.

Lontano da ogni intento di demonizzazione dell'uso dei dispositivi digitali o di contrapporre il digitale e la carta, l'*ebook* e il libro cartaceo, l'obiettivo del presente disegno di legge è quello di favorire e strutturare iniziative volte a rafforzare quell'alfabetizzazione fondamentale indispensabile per fornire agli studenti di oggi gli strumenti per pensare, comprendere e comunicare in modo completo e competente nel contesto attuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Biblioteche scolastiche)

1. Il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è integrato con l'obiettivo della realizzazione di biblioteche in ciascun istituto scolastico statale. Gli istituti scolastici provvedono, con risorse proprie, a dotare la propria biblioteca di testi cartacei adeguati all'età degli studenti, promuovendo il prestito di libri per finalità di analisi e commento, da inserire nel programma curricolare scolastico. A tal fine, gli istituti scolastici possono ricevere donazioni di libri da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

(Contributi per la promozione della lettura su carta)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro il mese di settembre di ciascun anno, sono definite le modalità di presentazione delle domande per la concessione di contributi, da parte di istituti scolastici e di soggetti privati quali enti, associazioni e fondazioni, per la realizzazione di eventi, manifestazioni e progetti volti alla promozione e alla valorizzazione della lettura su carta e della scrittura a mano corsiva. Il medesimo decreto definisce altresì i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti per accedere ai contributi, gli elementi premiali per la loro assegnazione e la dotazione finanziaria annuale disponibile. Ai

fini della concessione dei contributi il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura valutano e approvano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, gli eventi, le manifestazioni e i progetti presentati. Sul sito *internet* di ciascun Ministero, in apposita sezione dedicata ai contributi per la promozione della lettura e della scrittura a mano corsiva, sono elencati, per anno e per regione, i soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi concessi.

2. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è introdotta nelle scuole primarie un'ora settimanale obbligatoria di lettura su carta e di calligrafia, a cura di insegnanti previamente formati.

3. Sono oggetto di finanziamento gli eventi, le manifestazioni e i progetti volti:

a) a sensibilizzare la popolazione sugli effetti positivi della lettura su carta per la salute e il benessere della persona;

b) a promuovere la consapevolezza dell'importanza culturale e sociale della lettura per la circolazione, la diffusione e la condivisione delle informazioni, del sapere e della conoscenza;

c) a promuovere la conoscenza sulla rilevanza del ruolo svolto dalla lettura per lo sviluppo nella persona delle capacità di analisi e di comprensione critica dei fatti, ai fini dell'educazione a una cittadinanza consapevole e responsabile;

d) a valorizzare la lettura quale strumento di crescita personale e di inclusione sociale e lavorativa;

e) a promuovere e valorizzare la scrittura a mano quale pratica educativa che favorisce i processi cognitivi di attenzione, concentrazione, sintesi e memoria.

Art. 3.

(Disposizioni finali e finanziarie)

1. Con cadenza biennale, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura inviano alle competenti Commissioni parlamentari una relazione congiunta che dia conto dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi, suddivisi per regione e con l'indicazione dell'anno nel quale i contributi sono stati concessi, nonché degli eventi, delle manifestazioni e dei progetti finanziati, con l'indicazione del numero degli istituti scolastici e degli studenti che vi hanno partecipato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

€ 1,00